PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 7 (Convenzione Torino)

La somma di L. 1,350,000 che, giusta l'articolo 2, costituisce l'onere massimo dello Stato per la costruzione del palazzo ed impianti accessori e per la spesa di esproprio, verra' mutuata al Comune dalla Cassa depositi e prestiti contro la garanzia delle delegazioni del Comune sulla sovrimposta fondiaria, ed all'interesse del 4 e mezzo per cento, con ammortamento in 20 anni, stabilendosi che il mutuo verra' somministrato a rate a seconda dell'avanzamento dei lavori.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Torino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-torino-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it